



ALLEGATO A
ad atto della Giunta Comunale n. 135
del 22 MAG 2012
Consta di pagine complessive 2
N. /

Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

**PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DELLA LEGALITA' E LA
TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI**

*tra Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, Provincia di Savona,
Comuni della provincia di Savona,.....*

PREMESSO:

- che il 23 giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", nella quale, in particolare, dopo aver richiamato la previsione di cui all' art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998, che configura in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto della pubblicazione del bando di gara nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria, è stata evidenziata la necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia alle attività a rischio di infiltrazione mafiosa, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità volti a far sì che gli effetti ostativi sulle attività imprenditoriali soggette a detto rischio vengano a prodursi in ogni caso e, dunque, anche per le opere pubbliche che ne sono escluse per limiti di valore (cosiddette sottosoglia) e che, pertanto, non comportano l'obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante;
- che il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni, ad esso connaturate, al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- che proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui all'art. 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;
- che una efficace azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici non può prescindere da una sinergia tra le varie componenti istituzionali;



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

VISTI

- l'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n.94, che ha esteso il potere del Prefetto di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati dall'esecuzione dei lavori pubblici, attraverso il "Gruppo Interforze", istituito presso la Prefettura con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture;
- la direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, con la quale sono state fornite indicazioni per un più efficace controllo delle infiltrazioni da parte criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza";

RITENUTO:

- che questa Prefettura, nel quadro della attenzione riservata ai temi della sicurezza, debba assumere, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica complessiva di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di pubblici appalti, in particolare nelle attività imprenditoriali indicate nell'art.2;

CONSIDERATO:

- che risulta funzionale a tale obiettivo la sottoscrizione di un "Protocollo di legalità" finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata – peraltro nella forma più rigorosa della informazioni dei Prefetti – all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti dei lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 ed al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Tutto ciò premesso, la Prefettura di Savona, la Provincia di Savona, i Comuni e i legali rappresentanti delle Stazioni appaltanti di seguito riportati

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere:

ART. 2

La Stazione appaltante si impegna a richiedere alla Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiore a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidate forniture e servizi "sensibili" inerenti le tipologie di seguito indicate:

- trasporto di materiale a discarica;
- trasporto e smaltimento di rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti c/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
- acquisizioni dirette od indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora il subcontratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del D.L. n. 136/2006 ;
- servizi di autotrasporto;
- guardiania di cantieri;
- alloggio e vitto delle maestranze.



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolti gli accertamenti abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Prefettura di Savona inoltra la richiesta alla Prefettura competente, segnalando che la stessa viene effettuata in attuazione del presente protocollo.

Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la Stazione appaltante procederà anche in assenza dell'informativa.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al sub-appalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

ART. 3

La Stazione appaltante si impegna ad inserire nei bandi per l'affidamento delle attività indicate all'articolo 2, le seguenti clausole che dovranno essere esplicitamente accettate dall'impresa aggiudicataria:

- 1) previsione dell'obbligo a carico dell'appaltatore, di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'art.2, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- 2) previsione dell'obbligo, a carico della Stazione appaltante, di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto 1), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 490/94;
- 3) previsione della clausola risolutiva espressa - da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
- 4) in caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;

- 5) acquisizione: - della dichiarazione dell'impresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- della dichiarazione dell'impresa di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- 6) impegno dell'impresa a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
- 7) impegno dell'impresa a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
- 8) impegno dell'impresa a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara.
La stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, detta clausola non sarà inserita negli atti di gara in relazione alle categorie specialistiche, qualora siano presenti sul mercato un numero ristretto di operatori con qualifica specialistica idonea.

La Stazione appaltante si impegna a richiamare e inserire dette clausole nei contratti in modo da procedere alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole n. 1, 2, 3 (clausola risolutiva espressa), 4, 5, 6 e 7, e da attivare le procedure di cui all'art 136 del "Codice dei contratti pubblici" in caso di violazione della clausola n.8.



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n.163/2006 e in particolare di coloro che non denunciino di essere vittime di concussione o estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art.38, aggiunta dall'art.2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

ART. 4

La Stazione appaltante si obbliga a comunicare al Prefetto le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici e sub-contraenti relativamente alle attività indicate all'articolo 2.

L'aggiudicazione principale e tutti gli affidamenti a valle di essa devono essere subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. 252/1998.

Le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto.

ART. 5

Per i sub-appalti ed i contratti ad essi assimilati di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 252/1998 - nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 2 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lg.vo. n. 163/2006 può essere rilasciata previa acquisizione della comunicazione antimafia di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 252/1998, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni ai sensi dell'articolo 10 del citato D.P.R. 252/1998.

ART. 6

La Stazione appaltante si obbliga a valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche - di cui all'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998.



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 7

La Stazione appaltante verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento, nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese sub-appaltatrici.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi e contributivi e all'acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) emesso dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

La Stazione appaltante si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in sub-appalto. A tale scopo verificherà, pur nel rispetto del principio di non ingerenza, che l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese sub-appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'articolo 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo dell'osservanza rigorosa delle disposizioni normative vigenti e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, le Stazioni appaltanti risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

ART. 8

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati, le Stazioni appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'articolo 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari". Esse, pertanto, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati.

Le medesime Stazioni appaltanti procederanno, altresì, a verificare l'inserimento, da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie, nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti, di analoga clausola.

ART. 9

La Prefettura effettua il monitoraggio dell'applicazione del presente accordo e convoca, ove necessario, riunioni per approfondire e definire le problematiche che saranno evidenziate in sede di attuazione dell'intesa.

ART. 10

Il presente protocollo ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione.

Savona

Il Prefetto di Savona

Il Presidente della Provincia

Il Sindaco di
